CAMERA DEI DEPUTATI N. 1497

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASSANTE, ACCREMAN, BENEDETTI GIANFILIPPO, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, CARUSO, CIACCI, CITTADINI, COCCIA, D'ALESSIO, MALAGUGINI, PERANTUONO, RIELA, SPAGNOLI, STEFANELLI, TRAINA

Presentata il 19 gennaio 1973

Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tema – ampiamente dibattuto ed approfondito in dottrina, anche a livello di convegni giuridici internazionali – è stato ultimamente ripreso dalla magistratura del nostro paese in occasione di processi nel corso dei quali sono state poste in evidenza situazioni anomale originate dalla pratica delle intercettazioni telefoniche.

Donde, la verificata insufficienza ed anche la denunzia di illegittimità delle norme fissate dagli articoli 226, 339, 304-*quater* del codice di procedura penale, reputate nella loro formulazione in contrasto con gli articoli 3, 15, 24 della Costituzione.

Il tema che ha dato ingresso a dette verifiche e a dette denunzie è, appunto, quello che attiene alla necessità di salvaguardare i diritti fondamentali del cittadino attraverso l'introduzione di una normativa intesa a compendiare la correlativa tutela.

In particolare, l'urgenza di disposizioni che realizzino positivamente le garanzie – sotto la cui protezione possa sospendersi, in via eccezionale, il diritto di libertà catalogato nell'articolo 15 della Costituzione – appare motivata altre che dalla necessità di rafforzare il diritto alla privatezza anche dalla necessità di armonizzare i richiamati articoli del codice di procedura penale al diverso profilo che il processo penale è venuto assumendo a seguito di una più completa e penetrante applicazione del dettato dell'articolo 24 della Costituzione.

Di qui l'opportunità che una legge di salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni disciplini non solo gli accessi agli uffici telefonici e le intercettazioni delle trasmissioni telefoniche, ma anche l'organizzazione degli uffici di controllo telefonico e la vigilanza sui medesimi.

La tutela penale delle comunicazioni telefoniche (sia con riguardo agli strumenti tecnici ed agli apparati comunque idonei a violarle, sia, anche, con riguardo all'impianto ed alla messa in funzione dei predetti strumenti ed apparati, sia, infine, con riguardo alla pubblicizzazione ed alle alterazioni, in qualsiasi forma, delle comunicazioni surrichiamate) completa il quadro delle protezioni che occorrono approntare a difesa del diritto fissato dall'articolo 15 della Costituzione.

La minuziosa articolazione della normativa, nella quale si sostanzia la presente proposta, è diretta ad evitare che i principi generali informatori di quest'ultimo vanifichino l'efficacia pratica della loro funzione sul piano degli effetti nel momento in cui – trapassando dall'astratto al concreto – ricevono applicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ACCESSI AGLI UFFICI TELEFONICI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

ART. 1.

Soltanto il procuratore della Repubblica ed il giudice istruttore possono, con decreto motivato, disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni; possono, altresì, nei propri uffici, disporre di intercettare, impedire o assumere cognizione di comunicazioni telefoniche.

Gli atti preveduti nel presente articolo non devono mai, neppure per delegazione, essere compiuti da ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria.

I difensori hanno diritto di estrarre copia del decreto di cui al primo comma.

Sono abrogati gli ultimi due capoversi dell'articolo 226 nonché l'articolo 339 del codice di procedura penale.

ART. 2.

Gli atti preveduti dall'articolo 1 possono essere predisposti soltanto nel corso di istruttorie relative a reati punibili nel minimo con 5 anni di reclusione, se ogni altro mezzo di prova sia stato espletato o si prospetti senza successo ed i precennati atti appaiano utili ai fini dell'accertamento della verità.

Essi possono essere disposti soltanto su apparecchi singoli con esclusione di centrali o apparati telefonici con sistemi di derivazioni, previa identificazione della persona, a cui carico vengono adottati, con il titolare o, almeno, con l'utente abituale dell'apparecchio telefonico, su cui confluiscono le comunicazioni che si intendono controllare.

ART. 3.

Il decreto di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà indicare i concreti motivi che giustificano le limitazioni della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche nonché la ricorrenza delle condizioni previste nell'articolo precedente.

ART. 4.

Il decreto, datato anche con l'annotazione dell'ora, indicherà, oltre le complete generalità e domicilio della persona assoggettata a controllo nonché il numero dell'apparecchio controllato, anche la durata della validità del controllo stesso, che non potrà, comunque, superare complessivamente i giorni sette.

Del decreto dovranno formarsi tanti originali quanti occorrono per le necessità, anche certificative.

ART. 5.

I verbali delle attività, disposte con il decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, dovranno essere redatti contestualmente all'esecuzione delle stesse. In essi dovranno essere annotati: i giorni e le ore durante i quali le predette attività sono svolte; le generalità e le sottoscrizioni di tutte le persone intervenute alle medesime; le generalità degli interlocutori telefonici ed i riscontri atti ad identificarli.

Ai verbali dovranno essere allegate le registrazioni operate, che saranno racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate; ciascuna custodia sarà racchiusa in un involucro sul quale verrà trascritto il numero ed indicato il nome delle persone alle quali si riferiscono le comunicazioni.

ART. 6.

Salvo quanto disposto nell'articolo 320 del codice di procedura penale, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere ed i processi verbali dei sequestri nonché delle attività previste dall'articolo 1 della presente legge con allegate le registrazioni, delle ispezioni, delle perquisizioni personali debbono essere depositati in cancelleria entro cinque giorni dal compimento degli stessi, rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato, immediatamente, l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni, e di estrarre copie, anche di queste ultime, con trasposizione su nastro magnetico o su disco.

Dopo il deposito di cui al primo comma il giudice dispone con le forme, i modi e le

garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti del codice di procedura penale, la traduzione integrale, in verbali, delle comunicazioni telefoniche registrate.

Dopo le comunicazioni, i depositi e le traduzioni, di cui ai precedenti capoversi, il giudice dovrà provvedere allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni o parti di comunicazioni telefoniche nonché di verbali o parti di verbali estranei ai fini istruttori, disponendone la custodia nei modi previsti dall'articolo 5.

I commi primo e secondo dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 7.

A tutti gli interlocutori telefonici – le cui comunicazioni siano state assoggettate a cognizione in occasioni dell'esecuzione del decreto di cui all'articolo 1 della presente legge – il giudice darà, nel più breve tempo possibile, avviso della disposta ed espletata attività.

Le predette persone hanno diritto di ottenere, gratuitamente, copia integrale dei verbali e delle registrazioni ad essi allegate, nonché delle traduzioni di queste ultime, nelle parti che le riguardano.

ART. 8.

L'audizione delle comunicazioni registrate e la lettura dei relativi verbali e delle traduzioni di cui all'articolo 6, in dibattimento dovrà aver luogo a porte chiuse.

ART. 9.

Si intende sempre prescritta a pena di nullità assoluta ed insanabile l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5.

ART. 10.

Non sono ammissibili come prove – a pena di nullità assoluta – in un processo diverso da quello nel quale sono state assunte, i risultati delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 11.

Ogni persona può chiedere ed ottenere, in ogni momento – compatibilmente con le eventuali esigenze delle istruttorie in corso – dal giudice, certificazione positiva o negativa circa i controlli telefonici disposti a proprio carico.

ART. 12.

Presso ogni procura della Repubblica e presso ogni ufficio istruzione è istituito il registro delle operazioni indicate nell'articolo 1 della presente legge.

Nel predetto registro dovranno essere annotati, secondo un ordine cronologico, contestualmente alla loro formazione, i decreti di cui al precitato articolo 1. I decreti in un originale saranno allegati al registro. Nello stesso registro saranno, altresì, annotati i provvedimenti di rigetto delle operazioni di controllo telefonico, con allegazione di un originale degli stessi.

ART. 13.

I capi degli uffici giudiziari dovranno, all'inizio di ogni anno giudiziario, inviare alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica un dettagliato rapporto sui decreti tanto di accoglimento che di rigetto delle attività prevedute dall'articolo 1 della presente legge.

Nei rapporti saranno tra l'altro illustrati:

a) i motivi in base ai quali sono stati pronunciati i predetti decreti;

b) le tecniche usate per l'attuazione delle predette attività.

I capi degli uffici giudiziari dovranno contemporaneamente inviare alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica un dettagliato rapporto sulle denunzie pervenute durante l'anno precedente, in ordine ai reati configurati nella presente legge, con l'indicazione del dispositivo delle sentenze nel frattempo pronunciate e passate in giudicato.

CAPO II

TUTELA PENALE DELL'INVIOLABILITÀ DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE

ART. 14.

Chiunque, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbrica, importa, acquista, ripara, manutiene, detiene, trasporta, consegna, vende, noleggia ed in qualsiasi altro modo mette in circolazione apparati o strumenti o parti dei medesimi che, comunque servono per commettere i reati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 della presente legge, è punito con la

reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 1 a 5 milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque propaganda i predetti apparati o strumenti o parti dei medesimi.

ART. 15.

Chiunque - fuori dei casi previsti dall'articolo 1 - accede ad uffici o impianti di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni e, comunque, intercetta, impedisce o assume cognizione di comunicazioni telefoniche, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

ART. 16.

Chiunque - fuori dei casi in cui sia richiesto dal procuratore della Repubblica o dal giudice istruttore per le necessità inerenti alla presente legge - installa o concorre ad installare apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti per intercettare, impedire, ed assumere cognizione di comunicazioni telefoniche e per rendere comunque possibili le attività previste dall'articolo 1 della presente legge, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Gli apparati, gli strumenti o parti di essi sono confiscati.

ART. 17.

Chiunque senza averne diritto - in qualunque modo e con qualunque mezzo - rende note o accessibili a terzi, anche parzialmente, il contenuto di comunicazioni telefoniche o notizie inerenti a tali comunicazioni, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

ART. 18.

Chiunque altera, con qualsiasi mezzo, il testo delle comunicazioni telefoniche di cui all'articolo 1 della presente legge, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a 2 milioni.

Con la stessa pena è punito chiunque costruisce con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, comunicazioni telefoniche, attribuendole a persone identificabili o non identificabili.

ART. 19.

L'ultimo capoverso dell'articolo 616 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni di questa sezione per corrispondenza si intende quella epistolare o telegrafica ».

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque con mezzi fraudolenti prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, la interrompe od impedisce è punito con la multa da lire 50 mila a lire 200 mila.

Se il colpevole senza giusta causa rivela in tutto o in parte il contenuto della comunicazione è punito con la reclusione fino a tre anni. Se dal fatto deriva nocumento la pena è aumentata.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Il primo comma dell'articolo 619 del codice penale è sostituito dal seguente:

« L'addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, il quale abusando di tale qualità commette alcuno dei fatti previsti dalla prima parte dell'articolo 616 del codice penale, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ».

L'articolo 620 del codice penale è sostituito dal seguente:

« L'addetto al servizio delle poste o dei telegrafi che, avendo notizie in questa sua qualità del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero ad una persona diversa da quella tra le quali la comunicazione è inteceduta, è punito con la reclusione fino a 4 anni ».